

COMUNE DI SANMARTINO DALL'ARGINE (MN)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE E PER LA FIERA
MERCEOLOGICA**

- **IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DI QUANTO P'REVISTO DAL D. Lgvo 31.03.1998 n. 114 DI SEGUITO DECRETO LEGISLATIVO NONCHE DELLA LEGGE REGIONALE N.8. DEL 31.03.2008 DELLA D.G..R. DEL 27.06.2016 N.X/5345 E DELLA LEGGE REGIONALE N.6/2010 E S.M.I**

TITOLO I

MERCATI

ART. 1: LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria qui allegata sotto la lettera "A", visionabile presso l'ufficio Suap e polizia amministrativa. Il mercato ha cadenza settimanale nella giornata di martedì in Piazza Matteotti osservando l'orario di vendita dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Qualora si verificassero particolari ricorrenze e vi sia la richiesta scritta di almeno il 70 % dei titolari di posteggio, è possibile protrarre l'orario di svolgimento del mercato ordinario del martedì fino alle ore 18,00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro entro le ore 14.00 (19,00 in caso di mercato prolungato).

ART. 2 DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione munito della necessaria attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione; - per anzianità di posteggio in un mercato o in una fiera: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originario;
- per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per eventi promozionali/commerciali: l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune ha la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali, turistiche o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- per posteggi fuori dalle aree mercatali: il posteggio o gruppo di posteggi situati in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricadono in un'area mercatale;
- per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva;

- per migliorie: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ottenerne l'ampliamento;
- per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici;
- per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
- per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione del posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, il posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- per imprenditori agricoli: i soggetti come definiti dall'art. 2135 del Codice civile iscritti al Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 19 dicembre 1993 n. 580;
- per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 03.04.2002;
- per legge regionale: la Legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- per documento unitario: documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche;
- per Scia: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i.;
- per attrezzature: i banchi, i trespolti, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

ART. 3 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.

La durata della concessione dei posteggi per le aree mercatali, per le fiere e per i posteggi fuori dalle aree mercatali) è di dodici anni secondo quanto previsto dal documento unitario.

Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.

Nelle aree mercatali o fieristiche durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: l'autorizzazione commerciale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta di esercizio e il modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano previsti, la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo nonché la ricevuta del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico. L'operatore che risulta sprovvisto durante l'esercizio delle operazioni di vendita dei documenti previsti dal presente comma, o anche uno solo di essi, fatta salva più grave violazione, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria fino a € 300,00

Art. 4 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dall'Ufficio competente.

L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale nonché da quanto previsto nel documento unitario.

La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità previste dal bando comunale pubblicato all'albo pretorio.

Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria per finalità di pubblicità notizia.

ART. 5: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, fermo restando i diritti acquisiti dagli operatori titolari di posteggio come pure nel solo caso di cessione dell'intera azienda commerciale, viene stabilito il seguente contingentamento ottimale per il mercato:

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegati A al presente Regolamento, è strutturata in 5 posteggi alimentari e 13 non alimentari:

n. 1 posteggio di m. 8 x m. 5 è riservato ai produttori agricoli diretti.

E più precisamente :

SETTORE NON ALIMENTARE E ALIMENTARE

Dimensione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche

- 1) m 8 x m 5 = 40 (ittico)
- 2) m 8 x m 5 = 40 (frutta e ortaggi)
- 3) m 8 x m 5 = 40 (rosticceria)
- 4) m 7 x m 5 = 35 (produttore agricolo)
- 5) m 9 x m 5 = 45 (alimentari formaggi ecc.)
- 6) m 8 x m 5 = 40 (alimentare pane)
- 7) m 7,5 x m 5 = 37,5 (tutto un euro)
- 8) m 8 x m 5 = 40 (abbigliamento)
- 9) m 7,30 x m 5 = 36,5 (abbigliamento)
- 10) m 7,30 x m 5 = 36,5 (intimo)
- 11) m 8 x m 5 = 40 (frutta e ortaggi)
- 12) m 7 x m 5 = 35 (abbigliamento)
- 13) m 9,5 x m 6 = 57 (pelletteria, calzature)
- 14) m 8 x m 5 = 40 (abbigliamento per bambini)
- 15) m 8 x m 5 = 40 (tendaggi)
- 16) m 7,5 x m 6,2 = 46,5 (borsette e pelletteria)
- 17) m 8 x m 5 = 40 (bigiotteria)
- 18) m 8 x m 5 = 40 (piante e fiori)
- 19) m 6,5 x m 5 = 32,5 (ferramenta)

ART. 6 COMMISSIONE CONSULTIVA

E' istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.

La commissione è sentita in riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della legge regionale;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;

e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h);

e ter) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

4 bis. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

La Commissione si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 3 componenti.

ART.7 MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

I posteggi che si rendono definitivamente liberi verranno concessi prioritariamente agli imprenditori già titolari di autorizzazione per posteggio fisso che intendono chiedere lo spostamento per migliorare la posizione nel rispetto del settore merceologico.

ART. 8: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato designato dal Sindaco.

ART. 9: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi per il buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- È consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni altro caso non contemplato nel presente comma l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato previo accatastamento dei rifiuti ed altri ingombri.

ART. 10: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

La soppressione e il trasferimento permanente del mercato, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato, sono approvate dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva.

Lo spostamento temporaneo della data ed il trasferimento temporaneo sono disposti dal Sindaco.

Il trasferimento e lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altro giorno sono disposti per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari,

In caso di sospensione del mercato o della sua temporanea dislocazione in altra sede, la riassegnazione dei posteggi verrà definita con un piano specifico. In caso di sospensione, il mercato può essere recuperato o prolungato in altra data.

Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza sul posteggio;
- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, **alimentari o non alimentari**, o al tipo di attrezzatura di vendita.

ART.11: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi *del settore alimentare* temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b del D. Lgvo n. 114/98, **secondo la tipologia merceologica definita nell' art.5 e in subordine a coloro che hanno la merceologica mancante nel mercato e che vantano e che il maggior numero di presenze sul mercato.**

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

I posteggi del settore non alimentare temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8.30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati in via prioritaria agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b del D. Lgvo n. 114/98, che mettano in vendita la stessa tipologia merceologica del posteggio che andranno ad occupare e in subordine a coloro che hanno la merceologica mancante nel mercato e che vantano il maggior numero di presenze sul mercato.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a tre mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

La graduatoria sulle presenze scade nell'anno solare (Quando ci si riferisce all'anno solare si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno)

ART. 12: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del mercato procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
- Le presenze di partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata.

ART.13:DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, oltre alla sanzione è prevista la confisca della merce sul banco del posteggio. E' ulteriore causa di decadenza il mancato pagamento del COSAP con le modalità ed entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. La decadenza è automatica. Essa va comunicata entro 15 giorni all'operatore interessato. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia equivalente per dimensione.

ART. 10: SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune e comunque nel rispetto del settore merceologico previsto per i posteggi interessati.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART.14SUBINGRESSO NELLA TITOLARIETA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

Il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto

Il subingresso è ammesso nel rispetto sia del settore merceologico che di quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Su tutte le autorizzazioni verrà indicato che il cambio merceologico dovrà avvenire nel rispetto del contingentamento.

Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda

Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

ART. 15: REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CESSIONE DELL'AREA

In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

ART. 16: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui alla Legge 59/63 e legge 241/90 art. 9, sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero 1 posteggi dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

ART. 17: POSTEGGI ISOLATI

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal responsabile del mercato con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando soltanto all'obbligo del preventivo nulla – osta regionale. In caso di ricorrenze particolari quali il carnevale, ricorrenze religiose o simili, il responsabile del mercato, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed il Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo del Comune può assegnare posteggi isolati in località diverse da quelle previste. L'orario di vendita è fissato dal Sindaco.

Devono in ogni caso essere rispettate le norme sulla circolazione stradale e del regolamento comunale d'igiene.

TITOLO II ***COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE***

ART. 18: DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 lett. b) D. Lgvo n. 114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 19: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 m. dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 20: SOSPENSIONE E SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO

In caso il martedì cada in giorno festivo si svolge regolarmente, il Sindaco, verificato che almeno il 50% più uno degli operatori titolari di posteggio non siano disposti a presenziare, può, con apposito provvedimento, disporre la sospensione del mercato.

I mercati non si svolgono nei giorni di Natale - Capodanno e Pasqua

Qualora il giorno di mercato coincida con la fiera o altra manifestazione analoga il Sindaco, con apposito provvedimento, dispone lo spostamento del mercato in altra area idonea allo scopo.

ART. 21 – MERCATI STRAORDINARIE/O/SPECIALIZZATI

La Giunta Comunale, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà indire mercati straordinari, specializzati o meno, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, ovvero in occasione di altre ricorrenze tipiche locali, sempre comunque nel limite massimo di non più di dodici giornate nel corso di ciascuna anno solare

ART. 22: COSAP

Il Comune, sentito il parere della commissione per il commercio su aree pubbliche o laddove non esista delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata. La riscossione avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

TITOLO III

FIERE

ART. 23: FIERA MERCEOLOGICA

La fiera merceologica di Fiera della Madonnina si svolge in settembre e San Omobono si svolge nei giorni novembre di ciascun anno nella piazza Castello e Piazza Matteotti per un totale di circa 50 posteggi. Annualmente sarà predisposta la relativa planimetria riportante la dislocazione dei posteggi e le dimensioni dei singoli posteggi..

Ad essa partecipano gli operatori su area pubblica provenienti da tutto il territorio nazionale, in possesso dell'autorizzazione di cui al D.Lgs.n.114/98.

Sono ammessi a partecipare anche i produttori agricoli ai sensi della Legge n° 59/63 e gli esercenti mestieri girovagli di cui all'art.121 T.U.L.P.S..

ART. 24: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi possono essere utilizzati per la vendita di qualsiasi prodotto, fatte salve eventuali limitazioni o divieti imposti per motivi di ordine igienico, sanitario e fito-sanitario.

Salvo quanto precede, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della propria attività.

Per esigenze di rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, i posteggi da utilizzare per la vendita di prodotti alimentari e di bevande sono dislocati in modo da non far sussistere incompatibilità con le merceologie trattate nei banchi vicini e viceversa.

ART. 25: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, sono considerate valide le domande presentate al Comune almeno 60 giorni prima della data di inizio della fiera. Le domande regolarmente presentate hanno validità annuale.

Per concorrere all'assegnazione dei posteggi, la domanda da redigere in competente bollo, deve contenere le generalità complete del richiedente, gli estremi della sua iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, la merceologia trattata, le dimensioni del banco di vendita e deve essere corredata di copia della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, cui sono riferite le eventuali presenze maturate.

Può inoltre essere allegata qualsiasi documentazione ritenuta utile dal richiedente ai fini dell'ammissione alla fiera. Per l'assegnazione dei posteggi disponibili viene compilata una apposita graduatoria nel rispetto dei criteri stabiliti al titolo IV.2-punto 4 dell'allegato A alla L.R. n. 15/2000, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori come disposto dall'art.13 della già citata Legge Regionale.

Per la formazione della graduatoria, si tiene conto dei seguenti criteri:

- I posteggi vengono assegnati, in primo luogo agli operatori con il più alto numero di presenze alla fiera, computate in base alla presente normativa, a tutela dei diritti acquisiti da ciascun operatore. Per ogni anno di comprovata effettiva presenza alla fiera (per l'intera durata della medesima), l'operatore ha diritto ad una presenza; in secondo ordine si terrà conto delle presenze degli operatori che non abbiano ottenuto il posteggio;
- La parziale presenza senza giustificato motivo non viene conteggiata;
- Agli operatori che vantano la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese; se l'operatore non ha indicato nella domanda gli estremi della iscrizione al Registro Imprese, non si tiene conto dell'eventuale titolo di priorità;
- A parità dei predetti titoli la preferenza viene accordata, nell'ordine, a chi possa vantare:
 - il maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- In caso di ulteriore parità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione della raccomandata.

Qualora sussista ancora parità, si procederà a sorteggio.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo Comunale almeno venti giorni prima dell'inizio della fiera ed è tenuta a disposizione presso l'Ufficio Polizia Locale.

La concessione di posteggio è limitata alla durata della fiera.

L'individuazione dei posteggi da assegnare a ciascun avente diritto è effettuata a discrezione del Comune, secondo criteri che tengono conto delle esigenze commerciali, viabilistiche e delle dimensioni dei banchi di vendita.

ART. 26: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RIMASTI LIBERI

Gli operatori che non occupano il posteggio loro assegnato entro le ore 8,30 del 1° giorno della fiera si considerano assenti.

Si procederà quindi, presso l'Ufficio Polizia Locale, all'assegnazione ad altri operatori eventualmente presenti, iscritti nella graduatoria di cui al precedente art.3, secondo l'ordine della stessa e con l'applicazione dei medesimi criteri preferenziali.

Qualora un operatore lasci libero il proprio posteggio per qualsiasi motivo prima della conclusione della fiera potrà essere disposto lo spostamento di altro operatore già collocato, che ne faccia richiesta, ovvero per una disposizione più razionale dei banchi, indi si assegnerà il posteggio successivamente resosi disponibile in base alla graduatoria suddetta.

Per l'assegnazione dei posteggi vacanti in base alla predetta graduatoria, si procederà presso l'Ufficio Polizia Municipale a chiamare ad alta voce l'operatore secondo l'ordine della stessa; qualora l'operatore chiamato non si presenti, dopo un secondo appello, sarà considerato assente e quindi si procederà a chiamare l'operatore successivo in graduatoria e così via fino ad esaurimento della stessa in base ai posteggi disponibili.

Qualora un operatore inserito in graduatoria, non presente all'atto della chiamata, giunga in ritardo, ma comunque ad operazione non ancora conclusa, potrà partecipare all'assegnazione dei posteggi ancora disponibili a quel momento.

I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati agli operatori presenti che abbiano inoltrato la domanda fuori termine secondo l'ordine di priorità citato nell'art.3 ed in secondo ordine agli operatori presenti che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla fiera, purché dimostrino il possesso della autorizzazione al commercio su area pubblica secondo i criteri di cui all'art.3,

Gli operatori che non abbiano presentato la domanda di partecipazione alla fiera, che ottengono la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun titolo di priorità nella graduatoria generale di cui al precedente art.3.

ART. 27: TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti sono determinate in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto. Qualora l'operatore non ottemperi al pagamento nei termini e modi stabiliti dal competente Servizio, potrà essere disposta la sospensione o la revoca della concessione del posteggio.

ART. 28: ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA

L'attività di vendita degli operatori ammessi a partecipare alla fiera è consentita dalle ore 7,00 alle ore 24,00. Deve essere comunque assicurato l'esercizio dell'attività (struttura di vendita operativa con banco di vendita allestito con merce esposta) per la fascia oraria 9.00 – 20.00.

Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti a garantire la presenza per l'intera durata della manifestazione; in caso di abbandono del posteggio prima della conclusione della fiera, se non per giustificato motivo, o l'inoperatività del banco di vendita nella fascia oraria obbligatoria dalle ore 9.00 alle ore 20.00, l'operatore potrà essere escluso dalle successive edizioni della fiera.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o private abitazioni.

Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a ml 2,20.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che ciò non sia espressamente vietato nell'atto di concessione, fermo restando che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

Deve essere assicurata l'illuminazione serale dei banchi di vendita attraverso l'installazione a spese degli operatori, di apposito impianto elettrico conforme alle norme vigenti.

In caso si verificano inconvenienti sotto il profilo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, potrà essere vietato l'uso di generatori di corrente.

E' vietato l'uso di altoparlanti, o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della fiera.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita,

I prodotti alimentari esposti nei banchi di vendita, dovranno essere idoneamente protetti.

Durante lo svolgimento dell'attività gli operatori dovranno mantenere con sé ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo l'autorizzazione amministrativa in originale per l'esercizio del commercio su area pubblica riferita alle eventuali presenze maturate e con la quale è stato chiesto ed ottenuto il posteggio.

Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- a) Occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- b) Adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella fiera ed alla circolazione stradale;
- c) Vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;
- d) Detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- e) Sostare dopo l'inizio delle operazioni di vendita con veicoli ed altri mezzi di trasporto che servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- f) Svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
- g) Fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
- h) Danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
- i) Praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
- j) Collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- k) Accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
- l) Depositare o esporre merce sul suolo, salvi i casi sopra citati;
- m) Lasciare animali liberi;
- n) Accendere fuochi.

ART. 29: DIVIETO VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Per ragioni di viabilità ed ordine pubblico, nei giorni ed orari di svolgimento della fiera, è vietato l'esercizio in forma itinerante del commercio su area pubblica su tutto il territorio comunale.

TITOLO IV ***DISPOSIZIONI GENERALI***

ART. 30: NORME IGIENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 31: PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

ART. 32: NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ART. 33: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D. L.gvo n. 114, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita dal Sindaco compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00 secondo le modalità previste dall'art. 16 della L. 689/1981.

ART. 34: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. lgvo n. 114, alla L.R. n. 6/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 35: ABROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

